

Divisione I
Servizio Risorse Umane
Ufficio personale dirigente e tecnico amministrativo

Prot. n. 7490
del 09/05/2018

Al Personale Tecnico Amministrativo

Ai Responsabili delle strutture

OGGETTO: FERIE 2018

Con l'approssimarsi del periodo estivo si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 28 del CCNL 16/10/2008 e successive modifiche ed integrazione dell'art.45 del nuovo CCNL del 19/04/2018 del personale tecnico amministrativo del comparto Università.

Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito da fruirsi nel corso dell'anno. La durata delle ferie per il personale dell'Ateneo, che articola l'orario su cinque giorni, è di 28 giorni lavorativi.

Nei primi tre anni di servizio del dipendente, tali periodi sono ridotti di due giorni.

Al dipendente spettano altresì 4 giornate di riposo L. 23/12/1977, n. 937 e un giorno in occasione della ricorrenza del S. Patrono (4 settembre).

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale i giorni di ferie sono ridotti in proporzione al numero di giornate di lavoro annue e sono solitamente indicati nel contratto di lavoro *part-time*.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo i casi previsti dalla norma.

Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per indifferibili motivi di servizio, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 comma 11 del CCNL 16/10/2008.

Le ferie sono sospese in caso di malattia che si protrae per oltre tre giorni o che dia luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. A tal fine il dipendente è tenuto a comunicare all'Ufficio del Personale dirigente e tecnico amministrativo l'inizio della malattia il giorno stesso in cui si verifica ed è, altresì, tenuto a fornire al medesimo ufficio il numero di protocollo INPS del certificato medico telematico attestante lo stato di infermità.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 66/2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 213/2004, e relativa Circolare 3/03/2005 n. 8 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il dipendente ha diritto, se lo richiede, ad un periodo minimo continuativo di almeno due settimane, tenuto conto delle esigenze di servizio. Il responsabile che violi tale disposizione è passibile di sanzione.

L'art. 28 del CCNL 16/10/2008, comma 12, dispone " *nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinare due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione*".

In relazione a quanto sopra esposto, **entro il 31 maggio 2018** i Responsabili delle strutture di Ateneo trasmetteranno all'indirizzo di posta elettronica <zocchi@unitus.it>, il piano ferie 2018 del personale afferente alla rispettiva struttura.


Sul piano ferie devono essere indicati:

- le ferie residue 2016 da fruire entro il 30 giugno;
- i giorni di ferie che il dipendente intende usufruire nel periodo giugno – settembre 2018;
- il recapito del dipendente per eventuali comunicazioni di servizio;
- il nominativo dell'incaricato ad assolvere le funzioni di Responsabile dell'Ufficio durante il periodo di ferie di quest'ultimo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 CCIL, il personale tecnico amministrativo potrà utilizzare nei giorni di chiusura d'Ateneo: 16 e 17 agosto 2018, i seguenti giustificativi: ferie, festività soppresse o recupero compensativo.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Prof. Vincenzo Sforza



ART. 28 CCNL 16/10/2008 - FERIE, FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO E RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE

Così come modificato dall'art 45 del nuovo CCNL del 19/04/2018

(Art. 28 CCNL 9.8.2000 e art. 10, comma 1, lett.A CCNL 28.03.2006, art.45 CCNL 19 04 2018 comma 15).

1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'articolo 30 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni della categoria ed area professionale di appartenenza.
11. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
12. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
13. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero, nonché al ricorrere di taluna delle ipotesi di cui al successivo art. 30, comma 1. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al comma 12.
15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.